



7289/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 12/12/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ARTURO CORTESE
- Dott. MASSIMO VECCHIO
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. MAURIZIO BARBARISI
- Dott. FILIPPO CASA

- Presidente - ~~SENTENZA~~ ORDINANZA  
N. 4067/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 24542/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

REPACI DOMENICO N. IL 05/02/1966  
MELLACE STEFANIA  
MUSICO' ROSA

avverso il decreto n. 47/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del  
06/12/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA  
SILVIO BONITO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG ~~Dott.~~ *il quale ha chiesto il*  
*rigetto del ricorso*

Udit i difensor Avv.;

## **La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto**

1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 30 novembre 2011, disponeva in danno di Repaci Domenico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due e mesi sei, il versamento di cauzione e la confisca di numerosi beni immobili, agricoli ed urbani, e mobili tra cui titoli di vario genere, denaro depositato in conti correnti in parte intestati al Repaci stesso, in parte intestati a terzi, in particolare a: Mellace Stefania, moglie del Repaci, Mondial 2000 impresa individuale di Musicò Rosa con sede in Villa San Giovanni, Tre s.r.l. con sedi in Milano e Reggio Calabria, Medusa Invest Ltd. con sede nelle Isole Vergini Britanniche.

A sostegno del provvedimento di prevenzione personale il Tribunale deduceva il passato criminale del proposto, richiamando: la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di un anno decisa con decreto del 29.10.1992, la condanna per associazione di stampo mafioso commessa nel 1986 quale sodale della cosca Garonfolo contrapposta a quella Imerti, le condanne per furto, ricettazione ed emissione di assegno a vuoto succedutesi dal 1987 al 1990, l'arresto per associazione per delinquere finalizzata a truffe e condotte fallimentari, le numerose frequentazioni con malavitosi accertate nel corso di controlli eseguiti tra il 2004 ed il 2009.

Quanto, invece, al provvedimento di prevenzione patrimoniale il tribunale deduceva: la confisca per cui è causa è stata disposta ai sensi dell'art. 2-ter L. 575/1965 perché non giustificata la legittima provenienza dei beni confiscati, di rilevantissimo valore, valore sproporzionato rispetto ai redditi del Repaci e dei terzi interessati (l'imbarcazione intestata alla società Medusa Invest ha un valore di 3 milioni di euro) e perché acquisiti i beni stessi reimpiegando il frutto di illecite attività.

2. Avverso la misura personale proponeva appello il Repaci lamentandone l'inattualità perché risalente al 2006 l'ultima condotta delittuosa giudicata in suo danno (peraltro con transazione in favore della curatela fallimentare e versamento di euro 120.000,00 in favore di essa) e perché di scarso rilievo le poche frequentazioni di persone ritenute pregiudicate, rilevante, viceversa, l'attività lavorativa intrapresa stabilmente all'estero e significativa, infine, la revoca della libertà vigilata decisa in suo favore dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria .



Veniva appellata anche la decisione relativa alla complessa misura patrimoniale con impugnazioni dello stesso Repaci, della moglie, anche nell'interesse dei due figli minori, e di Musicò Rosa, i quali tutti sostanzialmente denunciavano che, nel considerare il requisito della sproporzione tra redditi percepiti e valore dei beni confiscati, il Tribunale aveva considerato semplicemente i redditi individuali e non già anche i cospicui ed accertati profitti societari e che per il valore delle società stesse, ai fini del rapporto appena detto, doveva essere individuato quello quantificabile al momento dell'acquisizione e non già quello successivo, implementato dalla positiva gestione societaria e dagli investimenti eseguiti legittimamente. I profitti societari ben giustificavano, secondo opinamento difensivo, gli acquisti immobiliari della Mellace, impegnata per anni come amministratrice societaria.

3. Con provvedimento del 6 dicembre 2012 la Corte di appello di Milano revocava la confisca del saldo attivo del libretto postale n. 26083256 intestato a Repaci Domenico, confermando nel resto il decreto appellato.

A sostegno della decisione la corte territoriale osservava, deduceva ed argomentava quanto segue. A) Sulla contestata competenza territoriale dell'autorità giudiziaria milanese: il fondamento della misura personale e di quella reale è da ricercarsi nell'attività criminale svolta in danno della società Vecam di Milano e questo radica la competenza del tribunale milanese; il trasferimento all'estero del proposto è contraddetto dalla stessa documentazione difensiva versata in atti, là dove si dimostra il rapporto di lavoro subordinato del medesimo alle dipendenze della MR Pneumatici s.r.l. da gennaio 2009 a giugno 2012. B) Sulla misura personale: i profili di pericolosità qualificata relativi al proposto prendono corpo da tempi lontani, il 1992, anno della prima misura di prevenzione personale, proseguono fino al 1997, epoca della prima condanna per 416-bis c.p., si sviluppano ulteriormente attraverso una serie di condotte delittuose caratterizzate dalla sottrazione di beni e da mancati pagamenti di obbligazioni assunte e giungono, infine, ai reati più recenti, commessi nel 2007, in danno della società Vecam; l'attività iniziata nel 1987 di commercializzazione di pneumatici, che nel 1991 registrerà un fatturato di 700 milioni di lire, appare contraddistinta da comportamenti inquietanti, come la ricettazione di gomme rubate in Piemonte per 60 milioni di lire e la reiterata emissione di assegni a vuoto; il proposto ha sempre frequentato personaggi di spicco della criminalità organizzata e non per ragioni occasionali, come dimostrato dagli incontri registrati in autovetture



anche blindate; decisiva deve considerarsi, ai fini delle fortune accumulate dal proposto ed a quelle connesse alla procedura di prevenzione, la vicenda Vecam, per la quale, in relazione ai reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e truffa continuata (il tribunale ha individuato 136 episodi truffaldini, con 524.000 euro di profitto per essi ed oltre 1.200.000, euro di distrazioni fallimentari) il Repaci è stato condannato alla pena di cinque anni e dieci mesi di reclusione; tale condanna ha determinato il P.M. a richiedere, nel settembre 2009, le misure di prevenzione per cui è causa; le modalità operative del proposto sono caratterizzate dal finanziamento, attraverso il delitto, di attività commerciali i cui profitti vengono poi assicurati attraverso gestioni caratterizzate da ulteriori condotte illecite; in tale prospettiva vanno lette le vicende relative alla ricettazione di pneumatici per 60 milioni di lire del 1988 e quelle di cui alla bancarotta della Vecam. C) Sulla misura patrimoniale: i redditi percepiti dai ricorrenti dal 1984 al netto dei profitti aziendali sono di palese modestia; la consulenza tecnica di parte ha cercato di dimostrare che tutte le acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca sono il frutto di profitti aziendali leciti conseguiti dalla ditta individuale International Pneus, dalle s.r.l. Mondial Tires, MR Pneumatici e Mondial unipersonale nonché dalla ditta individuale Mondial 2000; l'esame delle documentazioni aziendali dimostra viceversa che i finanziamenti iniziali e le gestioni commerciali successive sono strettamente collegati a risorse provenienti da delitto ed a condotte delittuose.

Si dà atto che la Corte a questo punto passa in rassegna le singole realtà aziendali innanzi menzionate ed i singoli beni confiscati, per ognuno evidenziando dati e circostanze che dimostrerebbero l'assunto posto a fondamento delle misure impugnate, particolarmente valorizzando, in tale contesto, la vicenda relativa alla bancarotta Vecam.

**4.** Ricorrono per cassazione avverso il suddetto decreto Repaci Domenico, la moglie Mellace Stefania e Musico Rosa, assistiti dai comuni difensori di fiducia i quali, nel loro interesse sviluppano tre motivi di impugnazione.

**4.1** Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge in relazione all'art. 4 co. II L. 1423/1956, perché erroneamente individuata la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria milanese.

Ad avviso dei ricorrenti, in costanza, come nella fattispecie, di una pluralità di condotte criminose poste in essere in luoghi diversi, ai fini in parola deve farsi riferimento al luogo ove si è manifestata la



pericolosità qualificata di maggiore spessore, luogo nel caso in esame da individuarsi nella provincia di Reggio Calabria, ove è stato consumato il reato di gran lunga più grave tra quelli per i quali è stato giudicato il Repaci, il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; a parte ciò ogni altra condotta delittuosa e di rilievo ai fini della prevenzione risulta collocato nell'area reggina, di guisa che le vicende collegate alla VECAM devono intendersi, nel complessivo compendio istruttorio, come episodio isolato, peraltro caratterizzato dal reato di associazione per delinquere non di tipo mafioso; anche le attività imprenditoriali del proposto, pure valorizzate ai fini di prevenzione dai giudici territoriali, sono nate e si sono sviluppate, anche secondo le modalità criminali accreditate dai giudicanti, in terra reggina e lontano dalla Lombardia.

**4.2** Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 18 d. lgs. 159/2011 sul rilievo che detta disciplina non può trovare applicazione al caso di specie in forza della norma transitoria, l'art. 117 e che, pertanto, ricorre nella fattispecie in concreto dedotta la necessità di uno stato di pericolosità riferito all'attualità, requisito non ricorrente in relazione al Repaci.

**4.3** Col terzo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente violazione di legge in relazione agli artt. 1, 2, 2-bis, 2-ter L. 1423/1956, sub specie della motivazione meramente apparente, in particolare osservando: i giudici di merito hanno collegato la ritenuta pericolosità sociale del proposto alla vicenda relativa alla bancarotta della società Vecam eppertanto ad episodi tutti antecedenti al 2006, senza peraltro tener conto della transazione con la curatela fallimentare conclusa dal Repaci per euro 112.000,00, comunque significativa per delimitarne la pericolosità; le frequentazioni del proposto valorizzate dai giudici territoriali risalgono al 2004 – 2009; di qui l'assenza del requisito dell'attualità, tenuto conto che i fatti si collocano a cinque anni prima del decreto di prevenzione reso dal tribunale (3.11.2011); secondo insegnamento della suprema Corte le frequentazioni malavitose assurgono ad elemento di indizio e sospetto ai fini di prevenzione soltanto quanto ne sia dimostrata la finalizzazione a commettere azioni delittuose; nello specifico trattasi di otto episodi da spalmare tra il 2004 ed il 2009, peraltro avvenuti quasi sempre in piccoli centri del reggino ove è assai semplice l'incontro casuale; il numero degli incontri e la forbice temporale nel cui ambito sarebbero essi avvenuti non consentono, sul piano logico, di ritenere le frequentazioni tanto valorizzate dal giudice della prevenzione come "ripetute" e comunque di essi non è stata dimostrata la significatività nonostante l'insegnamento di legittimità



sia nel senso della concreta pericolosità; nel 2001 la magistratura di sorveglianza di Reggio Calabria dichiarò cessata la pericolosità sociale del Repaci annullando un contrario decreto del Tribunale pronunciato nel 1999, di guisa che le attività indicate nel decreto impugnato sub 25, 26 e 27 corrispondono ad un periodo per il quale è stata esclusa la pericolosità dell'attuale proposto; di qui la legittimità delle plusvalenze notevoli acquisite dall'acquisto nel 2004, per euro 361.519,00, dei capannoni siti in Villa San Giovanni dalla Mondial s.r.l. unipersonale, poi rivenduti al prezzo di euro 1.860.000.000,00 (tale è il dato numerico indicato dalla difesa a pag. 37 del ricorso); le plusvalenze di cui innanzi hanno consentito legittimamente gli acquisiti di altri beni, tra cui quelli di Mellace Stefania e quelli della SVF Immobiliare s.r.l.; i giudici territoriali non hanno considerato i tempi in cui sono stati eseguiti gli acquisti apoditticamente cumulati nell'unità della confisca; è stato dimostrato il rapporto privilegiato del proposto con la Michelin spa in forza del quale i pagamenti degli ordini avvenivano a distanza di molti mesi, circostanza che ha consentito l'implemento del volume di affari da poco meno di 6 milioni di euro a quasi 19 milioni di euro tra il 2002 ed il 2004; nessuna attività delinquenziale ha giustificato tale incremento ma soltanto indovinate operazioni commerciali; il giudice territoriale, in contrasto con l'insegnamento giurisprudenziale, non ha valutato ai fini del giudizio di prevenzione i singoli beni e le singole attività, né ha considerato la posizione dei terzi in relazione ai quali l'onere probatorio deve essere più incisivo quanto alla discrasia tra intestazione formale e reale disponibilità; lo stesso decreto impugnato evidenzia che già dal 2000 i ricorrenti avevano instaurato rapporti commerciali, propri della grande distribuzione, con Paesi stranieri (Emirati Arabi, Egitto, Giordania, Libia ed altri); i giudici territoriali hanno inoltre valorizzato, ai fini del giudizio di prevenzione, una ritenuta colossale evasione fiscale della quale, per superiore insegnamento, non può tenersi per l'ammontare del reddito in contesti quali quelli di causa; ai fini della sproporzione di cui all'art. 2-ter L. 575/1965 si deve tener conto del reddito dichiarato ovvero dell'attività svolta, previsione questa alternativa che impone la considerazione, ai fini anzidetti, anche delle somme fiscalmente evase (la difesa richiama: Cass. 29926/11 e 21265/12); per di più non può tenersi conto della circostanza che la Mellace è stata assolta in sede penale dal reato di infedele dichiarazione fiscale; all'imponente evasione fiscale il decreto impugnato fa discendere anche l'acquisto, in data 20.6.2007, dell'immobile posto in Villa San Giovanni per il prezzo dichiarato di euro 39.000,00, di guisa che illegittimamente è stata disposta al riguardo la confisca di prevenzione; tale bene inoltre,

esageratamente valutato dall'amministratore giudiziario, non è stato valutato nel suo valore al momento dell'acquisto, ma in esso ricomprendendo le miglierie per le quali alcuna indagine risulta effettuata; analoghe considerazioni valgono per gli immobili di cui ai punti 1, 2, 3 (foglio 51 del decreto); anche in ordine all'imbarcazione confiscata i giudici territoriali hanno ritenuto provata la proprietà effettiva dell'imbarcazione in capo a Mellace Stefania ancorchè non provato alcun suo esborso; particolarmente severa, ed immotivata, si appalesa infine la dimensione del lungo tempo stabilito per la misura.

**5.** Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto del ricorso.

A tali conclusioni ha replicato la difesa istante con memoria difensiva depositata il 20.11.2013 osservando ulteriormente: la previsione di cui alla L. 94/2009, novellatrice dell'art. 2-bis L. 575/1965 che consente la misura di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica della pericolosità del proposto, si applica alle fattispecie successive alla legge, come precisato da Cass. 14044/2012, eppertanto non al caso in esame (il proposto inoltre è stato considerato non come pericoloso per mafia ma pericoloso "generico" ex art. 1 L. 1423/1956); di qui la piena legittimità delle censure difensive sviluppate sul punto.

**6.** Ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, ad avviso del Collegio la decisione nel merito del ricorso deve essere rimesso alle ss.uu. della Corte per le ragioni che tra breve si esporranno.

**6.1** Quanto alla censura procedimentale, preliminare all'esame delle doglianze in diritto, osserva la Corte che i giudici territoriali hanno valorizzato come circostanza di fatto e processuale determinante per l'attivazione, nel 2009, della procedura di prevenzione, le vicende connesse al fallimento della Vecam s.r.l., sia per le modalità, sia per dimensioni criminali, sia infine per i profitti conseguiti con le condotte distruttive e truffaldine ( di poco inferiori a due milioni di euro).

Su tali premesse fattuali corretta si appalesa la individuazione del giudice della prevenzione competente a conoscere i fatti di causa nell'autorità giudiziaria milanese, dappoichè nel distretto della Corte di appello di Milano risultano consumate le innumerevoli condotte, di rilevanza penale, attraverso le quali sono stati conseguiti gli illeciti profitti sintomatici della pericolosità del proposto.



Ai fini in parola giova infatti rammentare che la competenza territoriale, nel procedimento di prevenzione, si individua sulla base della dimora del proposto (cfr. art. 5 d. lgs. 159/2011, richiamato per la prevenzione patrimoniale dall'art. 23, che riproduce e coordina l'art. 4, co. 2 L. 1423/1956, l'art. 2 L. 575/1965 e l'art. 19 L. 152/1975 sulla competenza) e che essa si individua nel luogo in cui il soggetto ha tenuto comportamenti sintomatici della sua pericolosità, traendo vantaggi per sé; non assumono pertanto rilievo alcuno né le risultanze anagrafiche, né il luogo ove la persona vive abitualmente, bensì lo spazio geografico ambientale nel quale lo stesso ha manifestato comportamenti socialmente pericolosi, idonei a fornire elementi sintomatici della sua pericolosità (Cass., ss.uu. 16/1996, Simonelli; Cass., sez. VI, 23090/2004, Cass., sez. V, 31.3.2010, n. 19067 (rv. 247504).

Attesa, peraltro, la disponenda rimessione alle ss.uu. della questione di diritto sottesa al ricorso, la infondatezza della eccezione di competenza è stata qui affermata *incidenter tantum* e solo come passaggio necessario per l'ulteriore momento motivazionale.

**6.2** Venendo ora, quindi, alle ulteriori doglianze sviluppate dalla difesa ricorrente, ritiene il Collegio di dover per esse investire, come innanzi anticipato, le sezioni unite della Corte.

Giova premettere che il caso in esame ha preso le mosse con la richiesta di misura di prevenzione, personale e patrimoniale, del 28 settembre 2010, avanzata dalla Procura della repubblica di Milano e che ad esso trova pertanto applicazione la disciplina normativa antecedente all'entrata in vigore (il 13 ottobre 2011) del d. lgs. 159/2011, c.d. codice antimafia, ai sensi dell'art. 117 dello stesso decreto legislativo.

Il provvedimento di natura patrimoniale per cui è causa è stato inoltre adottato ai sensi dell'art. 2-ter L. 575/1965 e per la ricorrenza dei requisiti indicati per questo al terzo comma della norma detta, in particolare quello della sproporzione tra il valore dei beni oggetto della confisca ed il “..... reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o ... la propria attività economica.....”, i giudici di merito non hanno considerato, al fine di valutare la legittima provenienza dei beni e la legittimità del loro acquisto, le risorse rivenienti da una evasione fiscale riferibile ai soggetti destinatari del provvedimento, giudicata dalla corte di merito in termini di enorme rilevanza e comunque di per sé illecita.

Orbene, la questione di diritto posta dalla difesa riguarda la legittimità di una siffatta decisione, ovverosia se sia giuridicamente corretto ai fini di valutare la legittima provenienza dei beni

B



sottoposti a sequestro e successivamente a confisca, ai sensi dell'art. 2-ter L. 575/1965 (oggi artt. 16 e segg d. lgs 159/2011) considerare o meno le risorse eventualmente lucrato dal sottoposto attraverso la infedele dichiarazione dei redditi.

Su analoga questione di diritto a margine della disciplina di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, recante "*ipotesi particolari di confisca*", là dove è previsto che in costanze di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta per i reati contemplati al primo comma "*è sempre disposta la confisca ....*" di beni "*di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica ....*", si è formata, come è noto, una ampia lezione giurisprudenziale, diffusamente richiamata dalla difesa ricorrente.

Per Cass. Sez. VI, 31/05/2011, n. 29926, (rv. 250505) e Cass., Sez. VI, 15/12/2011, n. 21265 (rv. 252855), infatti, "il fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 consente il sequestro preventivo e la confisca, è irrilevante la circostanza che le fonti lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato a fini fiscali, ovvero nel valore delle attività economiche svolte, produttive di reddito imponibile pur nell'assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi". Motivando il principio la S.C. ha svolto l'argomento (utilizzabile anche per la confisca di prevenzione) secondo cui la "ratio" dell'istituto mira a colpire i proventi di attività criminose, non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria (conformi: Cass., Sez. I, 22/01/2013, n. 6336 rv. 254532; Cass., Sez. 6 15/11/2011-1/6/2012 n. 21265 rv. 252855; 31/5-26/7/2011 n. 29926 rv. 250505; Cass., sez. VI, 24.10.2012, n. 44512; 28.11.2012, n. 49876, rv. 253956).

In senso contrario, peraltro, sempre sull'art. 12-sexies, al di là di precedenti lontani nel tempo (cfr. Cass., Sez. I, 10/06/1994, n. 2860, rv. 198941), si è espressa di recente la stessa Corte (Sez. 2, n. 36913 del 28/09/2011 - dep. 13/10/2011, Lopalco, ove si è richiamato proprio l'orientamento affermatosi in relazione alla confisca di prevenzione; Sez. II, n. 32563 del 14 giugno 2011, De Castro, ove si è sottolineata la sufficienza della dimostrazione della non lecita provenienza del bene che è comunque deducibile dall'evasione fiscale).

A margine della confisca adottata ai sensi dell'art. 2-ter L. 575/1965 si registra <sup>invece</sup> un orientamento ermeneutico di segno conforme – risalente nel tempo e consolidatosi anche in pronunce



DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA

14 FEB. 2014



IL CANCELLIERE

Stefano Paoletti

temporalmente più attuali – nel senso della illiceità e inopponibilità liberatoria dei redditi derivanti da evasione fiscale, pur se non è stato specificamente precisato se tali redditi si identificano con l'intero imponibile al lordo dell'imposta dovuta ovvero (come parrebbe più corretto) solo con l'importo corrispondente all'imposta evasa.. Si confronti Cass., sez. 6, n. 950 del 22 marzo 1999, Riela ed altri, rv. 214507, a parere della quale anche i proventi di eventuali frodi fiscali sono, a fini di prevenzione, da considerare di illecita provenienza, ovvero Cass., sez. 2, n. 2181 del 6 maggio 1999, Sannino, rv. 213853, che ha riconosciuto la legittimità del provvedimento di confisca dei beni appartenenti al prevenuto che ne aveva giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, principio, quest'ultimo, già affermato da Sez. 6, n. 258 del 23/01/1998 - dep. 24/02/1998, Bonanno ed altro, Rv. 210834, e nuovamente da Cass., sez. 6, n. 36762 del 27 maggio 2003, Lo Iacono ed altro, rv. 226655, da Cass., Sez. II, 27/03/2012, n. 27037 e da Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013 - dep. 23/09/2013, Ferrara e altro, Rv. 256140; nello stesso senso, anche se con specificazione di principio più in generale riferita a qualsivoglia condotta delittuosa, eppertanto anche a quelle di natura fiscale, sembrerebbe Cass., Sez. V, 21/04/2011, n. 27228.

Tanto premesso, si osserva che la diversità di orientamenti (contrastato al suo interno l'uno, uniforme l'altro), ancorché relativa a confische disciplinate da normative diverse (art. 12-sexies d.l. 306/1992, in funzione di sanzione accessoria, e art. 2.ter l. 575/1965, in funzione di misura di prevenzione), non sembra trovare logica giustificazione.

I testi normativi sono infatti del tutto sovrapponibili e comune si appalesa, per entrambi gli istituti, la *ratio legis*, che è quella di contrastare soggetti socialmente pericolosi e dediti al delitto colpendone i patrimoni.

Il Collegio, pertanto, ritenendo meritevole di seria considerazione la richiesta della difesa di applicare anche agli effetti dell'art. 2.ter l. 575/1965 l'orientamento affermatosi (in modo prevalente) in sede di interpretazione dell'analogia disposizione di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992, si è determinato a rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, al fine di fare piena e definitiva chiarezza sulla corretta lettura delle norme predette, evitando di protrarre ed eventualmente aggravare i contrasti applicativi in una materia così delicata.

P. T. M.

rimette il ricorso alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2013

Il cons. est.

*M. Scicco*

Il Presidente

*[Signature]*